

# **Regione Lazio**

## **DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA**

### **Atti dirigenziali di Gestione**

Determinazione 18 febbraio 2025, n. G02004

**Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio - Nono interpello - Inattività protratta, mancata apertura della farmacia entro i termini stabiliti e revoca della determinazione dirigenziale n. G09247 del 14.7.2022 di assegnazione della sede farmaceutica n. 23 del Comune di Guidonia Montecelio (RM)**

Oggetto: Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio - Nono interpello – Inattività protratta, mancata apertura della farmacia entro i termini stabiliti e revoca della determinazione dirigenziale n. G09247 del 14.7.2022 di assegnazione della sede farmaceutica n. 23 del Comune di Guidonia Montecelio (RM)

## **IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA**

Su proposta del Dirigente dell'Area Farmaci e Dispositivi;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 234 del 25.5.2023 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott. Andrea URBANI ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la determinazione n. G16551 del 7.12.2023 con la quale viene conferito l'incarico di Dirigente Area Farmaci e Dispositivi della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria alla dott.ssa Marzia MENSURATI ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

CONSIDERATO che, con l'art. 11 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 24.03.2012 n. 27 (e novellato dalla L. n. 135/2012), è stato previsto e disciplinato il concorso straordinario, per soli titoli, per l'assegnazione di sedi farmaceutiche;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato art. 11 del D.L. 1/2012, con determinazione dirigenziale n. B07698 del 18.10.2012 e successive rettifiche con determinazioni n. B09006 del 20.11.2012 e n. B09425 del 10.12.2012, la Regione Lazio ha indetto il concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione delle n. 274 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

VISTA la propria determinazione dirigenziale n. G15435 del 03/11/2014, pubblicata sul BUR Lazio n. 90 dell'11/11/2014, di approvazione della graduatoria degli idonei al concorso in oggetto, rettificata prima con Determinazione n. G12950 del 28/10/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 88 del 03/11/2015 e poi con Determinazione n. G14924 del 02/12/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 97 del 03/12/2015;

TENUTO CONTO dell'esito del primo, del secondo, del terzo, del quarto, del quinto, del sesto, del settimo e dell'ottavo interpello indetti rispettivamente con determinazioni n. G01640 del 26.02.2016, n. G06403 del 21.5.2018, n. G09083 del 04.7.2019, n. G02298 del 03.3.2020, n. G06675 del 03.6.2021, n. G13367 del 03.11.2021, n. G13367 del 03.11.2021 e n. G00956 del 01.02.2022 delle sedi farmaceutiche non accettate, delle sedi a cui è stata concessa una proroga all'apertura e delle sedi non aperte;

VISTO l'art. 11 del bando di concorso che alla lett. d) prevede che *“durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla lettera b), quelle non aperte nei termini previsti, nonché quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori*

*di concorso verranno assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei punti precedenti”*

VISTO l'Allegato A della determinazione n. G06440 del 23.5.2022 che riporta le sedi che si sono rese disponibili per il nono interpello;

RAVVISATA la necessità di indire il nono interpello per assegnare le sedi di cui sopra;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G09247 del 14.7.2022, pubblicata sul BURL n. 62 del 26.7.2022, con la quale è stata assegnata la sede farmaceutica n. 23 del Comune di Guidonia Montecelio (RM) alla candidatura in forma associata collocatasi al 913° posto della graduatoria di merito (posizione interpello n. 27) composta da T. G. (referente), S. A. (associato) e A. R. (associato);

CONSIDERATO che il modulo allegato alla già menzionata determinazione di assegnazione doveva essere compilato e sottoscritto a cura di ciascun componente dell'associazione per l'accettazione, a pena di decadenza della titolarità;

PRESO ATTO del modulo di accettazione della candidatura in questione acquisito agli atti regionali con prot.n. 730200 del 25.7.2022 e della ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00214 del 12.01.2023 con la quale, su istanza degli assegnatari, è stata concessa una proroga all'apertura entro il termine del 31.7.2023;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G10416 del 27.07.2023 con la quale, su istanza degli assegnatari, è stata concessa una seconda proroga all'apertura entro il termine del 31.1.2024;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G04787 del 24.4.2024 con la quale è stata concessa una ulteriore proroga all'apertura entro il termine del 31.10.2024 puntualizzando che *per il futuro saranno prese in esame richieste di proroga debitamente documentate, valutando le situazioni esistenti al momento della presentazione dell'istanza*;

PRESO ATTO che alla data del 31.10.2024 la compagine associativa non ha provveduto all'apertura della sede farmaceutica né ha presentato alcuna istanza documentata di proroga del termine per l'apertura della sede farmaceutica;

VISTA la nota prot.reg. n. 90875 del 24.01.2025 con la quale, non essendo pervenute formali e motivate richieste di proroga e non avendo ricevuto notizia circa l'apertura della farmacia, si chiede agli assegnatari di trasmettere entro 15 giorni dal ricevimento della stessa la documentazione relativa al possesso a qualsiasi titolo (acquisto, locazione, ecc.) di un eventuale locale individuato nell'ambito del perimetro della sede farmaceutica e l'attestazione delle azioni tangibili e concrete effettuate per addivenire all'apertura della farmacia;

STABILITO con la suddetta nota che decorso il termine in essa indicato senza ulteriori comunicazioni, si procederà alla revoca dell'assegnazione della sede farmaceutica n. 23 del Comune di Guidonia Montecelio e che la stessa vale come comunicazione di avvio del procedimento di revoca ai sensi degli artt. 7 e successivi della legge n. 241/90;

CONSIDERATO che la sede farmaceutica è stata assegnata con determinazione dirigenziale del 14.7.2022 e che fino alla data del 31.10.2024 la compagine associativa ha beneficiato di n. 3 (tre) proroghe semestrali per un totale di n. 18 mesi;

CONSIDERATO altresì, che la compagine associativa ha beneficiato di un ulteriore periodo pari a 84 giorni, non formalizzato da proroghe e calcolato dall'1.11.2024 fino al 24.1.2025, data della comunicazione di avvio del procedimento di revoca;

CONSIDERATO che entro l'ulteriore termine di quindici giorni gli assegnatari non hanno fatto pervenire alcun riscontro;

RISCONTRATA una certa inattività protrattasi oltre il termine concesso che non può che essere ascritta agli assegnatari;

*RICHIAMATA la sentenza del Tar Campania, Sezione Quinta, n. 1627/2020 pubblicata il 4.5.2020 secondo cui "la revoca a seguito di inattività protratta costituisce una decadenza ex lege che si pone quale atto dovuto di natura ricognitivo-dichiarativa, cosicché la stessa può essere evitata soltanto nella sussistenza delle ipotesi derogatorie specificamente previste ovvero con la concessione di una proroga a seguito di motivata richiesta inoltrata prima della scadenza del termine. Accertata, pertanto, l'omessa apertura della sede farmaceutica entro il termine perentorio all'uopo previsto, non sussistendo comprovate cause giustificative, si produce automaticamente la decadenza dell'autorizzazione e il conseguente obbligo vincolato per l'amministrazione regionale di revocarla";*

*RICHIAMATA la medesima sentenza secondo cui il Collegio adito condivide il principio per il quale "I provvedimenti di decadenza, in particolare, hanno natura sanzionatoria in quanto essi evidenziano, a carico del destinatario di un precedente provvedimento ampliativo, inadempimenti o carenze di requisiti, tali da impedire la costituzione o la prosecuzione del rapporto sorto per effetto del suddetto provvedimento ampliativo" (cfr. Tar Lombardia Milano, Sez. II, 7 aprile 2006, n. 985; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 10 febbraio 2014, n. 920). In questa direzione la decadenza dell'autorizzazione amministrativa è un atto dovuto, vincolato ed espressione di un potere di autotutela ad avvio doveroso, che non richiede specifiche valutazioni in ordine all'interesse pubblico alla sua adozione (TAR Liguria, Sez. I, 21 settembre 2011, n. 1393; TAR Napoli, Sez. VII, sentenza n. 4158/2013);*

VALUTATA la necessità, per quanto sopra esposto, di revocare la determinazione dirigenziale n. G09247 del 14.7.2022, pubblicata sul BURL n. 62 del 26.7.2022, con la quale è stata assegnata la sede farmaceutica n. 23 del Comune di Guidonia Montecelio (RM) alla candidatura in forma associata collocatasi al 913° posto della graduatoria di merito (posizione interpello n. 27) composta da T. G. (referente), S. A. (associato) e A. R. (associato);

### **DETERMINA**

per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato,

1. di opporre agli assegnatari dott. T. G., dott.ssa S. A. e dott.ssa A. R. la mancata osservanza del termine di apertura alla data del 31.10.2024 e del successivo termine di 84 giorni;
2. di opporre agli assegnatari una inattività protratta che non può che essere ascritta in capo ai medesimi;
3. di considerare l'associazione decaduta per protratta inattività non avendo concluso il procedimento finalizzato all'apertura della farmacia entro l'ultimo termine concesso del

31.10.2024, in ragione del periodo di tempo trascorso dall'assegnazione avvenuta in data 14.07.2022;

4. di revocare la determinazione dirigenziale n. G09247 del 14.7.2022, pubblicata sul BURL n. n. 62 del 26.7.2022, con la quale è stata assegnata la sede farmaceutica n. 23 del Comune di Guidonia all'associazione collocatasi al 913° posto della graduatoria di merito (posizione interpello n. 27) composta dalla dr. T. G. (referente), dalla dr.ssa S. A. (associato) e dalla dr.ssa A. R. (associato);
5. di dichiarare la decadenza del dr. T. G., dr.ssa S. A. e dr.ssa A. R. dall'assegnazione della sede farmaceutica n. 23 del Comune di Guidonia Montecelio (RM);
6. di rendere la sede farmaceutica n. 23 del Comune di Guidonia Montecelio (RM) disponibile per le prossime procedure concorsuali ordinarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Il Direttore  
(Andrea Urbani)